

COMUNE DI BORMIO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 82 del 20.12.2008

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI PROGRAMMATICI

CAPO I

Art. 1 - Il Comune.

1. Il Comune di Bormio è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi, mettendo al centro di ogni sua attività la difesa e la valorizzazione della persona, attento alle diverse forme di sviluppo nelle quali si presenta e cioè: la famiglia, il lavoro e l'impegno mutevole che la società civile comporta nel suo progredire.
3. Garantisce trasparenza e pubblicità in ogni aspetto dell'attività amministrativa adottando i mezzi più opportuni per rendere concretamente attuabile questo impegno e assumendo nel contempo un regolamento che faciliti l'accesso degli amministrati agli atti del Comune.

Art. 2 - Territorio e stemma.

1. Il Comune di Bormio è costituito dalle comunità delle popolazioni residenti nei cinque reparti : Buglio, Combo, Dossiglio, Dossoruina, Maggiore.
2. Il Comune ha un proprio stemma costituito da: Croce bianca in campo rosso con sovrapposta corona comitale e scritta "Comunitas Burmi".
3. Il Comune ha un proprio gonfalone con le caratteristiche di cui sopra.
4. La sede del Comune è nel Palazzo De Simoni e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

Art. 3 - Finalità.

1. Il Comune rappresenta, favorisce e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità; ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, ne tutela il paesaggio e l'ambiente, ne salvaguarda il patrimonio boschivo e le proprietà situate nell'ambito del proprio territorio ed al di fuori di esso, indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalle leggi vigenti si impegna a rendere agevole per ogni cittadino l'accesso all'istruzione ed a concorrere a migliorarne gli sbocchi professionali.

3. L'esercizio delle funzioni proprie, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, è organizzato secondo i principi del presente Statuto e secondo interventi nei vari settori.

Art. 4 - Cultura e tradizioni.

1. Il Comune tutela il proprio patrimonio storico, artistico e culturale e le proprie genuine tradizioni di cui intende favorire l'arricchimento e la rivitalizzazione anche attraverso forme di incontro e di dialogo con altre culture; opera a tal fine anche promovendo e facilitando l'attività di associazioni culturali seriamente motivate, in particolare di giovani, con lo scopo di agevolarne la crescita civile e sociale.
2. Il Comune riconosce il valore culturale e sociale della presenza attiva delle persone anziane e dell'apporto che possono dare con la loro esperienza alla crescita della collettività; opera, anche in collaborazione con enti ed associazioni, per la definizione di programmi ed iniziative volte a questo scopo.

CAPO II - IL COMUNE

Art. 5 - Tutela della salute, assistenza sociale e volontariato.

1. Il Comune concorre a garantire, secondo le sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, della maternità e della prima infanzia, degli anziani, dei portatori di handicap e degli inabili. Il Comune vigilerà per la difesa dei diritti degli ammalati e per il rispetto delle loro esigenze e necessità nell'ambito di una presenza ospedaliera che assicuri strutture efficienti e dignitose.
2. Il Comune opera per un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani ed agli invalidi.
3. Il Comune si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato favorendone lo sviluppo, il progresso e l'impegno civile.

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico.

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare ed a ripristinare l'ambiente naturale, attuando piani per la difesa, la cura ed il mantenimento del suolo e del verde, per la valorizzazione delle risorse botaniche, faunistiche e mineralogiche, per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque adottando con solerzia misure preventive e repressive. Il Comune opera, inoltre, con tempestività e rigore per la salvaguardia dei suoi diritti sul regolare deflusso delle acque nei fiumi e torrenti; per l'osservanza da parte delle società idroelettriche delle norme previste nei capitolati di concessione delle acque e per l'inserimento di prescrizioni migliorative nei casi di rinnovo di dette concessioni.
2. Il Comune tutela il patrimonio storico, etnografico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività, favorendo le associazioni e quanti lo conservano, lo arricchiscono e lo valorizzano.

Art. 7 - Sviluppo economico.

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura sostenendone il ruolo nella conservazione del territorio; agevola le attività volte ad innovare la produzione e che ne valorizzano le caratteristiche di tipicità.

2. Il Comune sostiene lo sviluppo dell'artigianato e delle attività produttive favorendo le iniziative che rivitalizzano le arti minori, promuovono l'innovazione tecnologica ed incentivano la qualificazione professionale della forza lavoro e di quella imprenditoriale.
3. Nell'ambito della componente turistica, in un corretto equilibrio tra le finalità economiche e quelle socio – culturali, il Comune assume funzione primaria di promozione, programmazione e pianificazione.
4. Favorisce e sostiene lo sviluppo del turismo e del termalismo, cura le infrastrutture, i servizi e le iniziative connesse, promuove l'attività sportiva e del tempo libero.
5. Coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio al consumatore.

Art. 8 - Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione territoriale, urbanistica, commerciale e produttiva, avvalendosi dell'apporto delle associazioni economiche, sindacali e culturali locali, per un razionale sviluppo urbanistico che tuteli in primo luogo la necessità di un oculato investimento, nel tempo, delle risorse naturali ed il diritto alla casa dei suoi amministrati.
2. A tal fine il Comune considera prioritario il recupero del centro storico ed in genere del patrimonio edilizio esistente favorendone in ogni modo il riutilizzo da parte dei proprietari anche per la rivitalizzazione di intere zone del paese e limitare lo sperpero ed il consumo del territorio.
3. Nei rapporti con le Amministrazioni dei Comuni del Bormiese, della Comunità Montana, delle Province di Sondrio e di Bolzano, nonché del Cantone dei Grigioni e della Regione Lombardia, il Comune di Bormio si attiene a principi di collaborazione e di buon vicinato acquisendo dalle diverse forme di autonomia elementi utili per un armonico sviluppo del territorio e delle attività in esso esercitate, nel contesto del processo di unificazione dell'Europa, anche tramite forme di gemellaggi.

Art. 9 - Partecipazione.

1. Il Comune nell'esercizio della propria autonomia assicura l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa, adottando nel regolamento le modalità necessarie per una tempestiva conoscenza, da parte degli interessati, delle proprie deliberazioni.

TITOLO II - GLI ORGANI

CAPO I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 10 - Norme generali.

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi di governo per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Ruolo e competenze generali.

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, dotato di autonomia funzionale e finanziaria che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità - nella sua interezza - alla quale costantemente risponde.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
4. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12 – Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che predispone l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
3. In caso di assenza od impedimento del Sindaco il Consiglio comunale è convocato e/o presieduto dal Vicesindaco, se consigliere.
4. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del Vicesindaco presiede l'Assessore anziano, se consigliere, tale essendo colui che abbia riportato la cifra individuale più alta in sede di elezione del Consiglio comunale o che, in caso di parità, sia il più anziano di età.

Art. 13 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo

1. Il Consiglio comunale individua e definisce l'indirizzo politico amministrativo dell'Ente, attraverso i seguenti atti fondamentali, di sua competenza esclusiva:
 - a. lo statuto dell'ente, i regolamenti ad eccezione di quelli che la legge riserva ad altri organi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

- b.** i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c.** le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e gli altri enti locali – salvo che abbiano carattere meramente organizzativo -, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d.** l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e.** l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f.** l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g.** gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h.** la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i.** le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j.** gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - k.** la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende società istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso, espressamente riservata dalla legge.
- 2.** Il Consiglio comunale può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi di governo.
 - 3.** Il Consiglio comunale esprime, all'atto della definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni nonché al momento della nomina diretta di propri rappresentanti negli stessi Enti, Aziende ed Istituzioni, indirizzi per orientare l'azione dei soggetti da nominare o già designati, secondo i programmi generali di politica del Comune.
 - 4.** Il Consiglio comunale può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

5. Gli indirizzi di nomina, nonché le nomine direttamente effettuate per espliciti sensi di legge, devono prevedere norme atte a promuovere la presenza di entrambi i sessi tra i rappresentanti dell'ente o del Consiglio comunale.

Art. 14 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a. degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b. delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio comunale verifica, con le modalità che potranno essere stabilite, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
4. In particolare, il Consiglio comunale esamina almeno una volta l'anno, con le modalità previste dal regolamento, l'attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
5. Il Regolamento del Consiglio comunale definisce altresì le modalità con le quali il Consiglio comunale partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee di cui al precedente comma.
6. L'organo di revisione dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a. segnalando al Consiglio comunale, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d. partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del rendiconto e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 15 - Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale, mediante l'assunzione degli atti fondamentali di sua competenza, esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, qualora le deliberazioni riguardino argomenti che rivestono particolare rilievo per la cittadinanza, ne dovrà essere data opportuna informazione pubblica, mediante manifesti murali o comunicati stampa, radiofonici o televisivi locali o comunque idonei allo scopo.
5. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Art. 16 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione;
3. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.
4. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
5. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio comunale;
 - b. presentare all'esame del Consiglio comunale interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni nonché chiedere la convocazione del Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento.
6. Ogni Consigliere comunale ai fini dell'esercizio delle funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende, delle società, e degli enti dipendenti o controllati, e dalle strutture associative nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie ed informazioni, ovvero estrarre copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.

7. Il Sindaco o gli assessori dallo stesso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
8. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato divenisse vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere che abbia riportato una condanna non definitiva per alcuni reati, ai sensi dell'art. 59, primo comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Quando non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, al fine della determinazione del numero legale o di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata non si computa il consigliere sospeso.
9. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione come prevista al primo periodo.
10. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
11. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio avvia la procedura di decadenza, notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.
12. Al fine del presente articolo si considera ingiustificata l'assenza del consigliere che non abbia presentato al comune entro il termine di 10 giorni motivazione scritta.
13. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere, nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza secondo il procedimento indicato dal regolamento del consiglio.

Art. 17 – Scioglimento del Consiglio

1. Le norme riguardanti lo scioglimento del Consiglio sono fissate dalla legge vigente.

Art. 18 - I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del consiglio, ove necessario, il nome del Capo Gruppo entro la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere già candidato Sindaco o, in sua mancanza, il Consigliere del gruppo che ha conseguito più voti.
3. I Consiglieri comunali hanno facoltà di cambiare, nel corso del loro mandato, gruppo consiliare e di costituire un unico nuovo gruppo, da denominarsi "gruppo misto", purché formato da almeno due consiglieri.

4. Nel regolamento consiliare saranno fissate modalità per garantire ai gruppi consiliari regolarmente costituiti servizi, attrezzature e risorse finanziarie per permettere la loro autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 19 - Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 20 - Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento del Consiglio approvato a maggioranza assoluta, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco per l'esercizio delle funzioni allo stesso espressamente devolute per legge o per statuto e per l'adozione quindi dei provvedimenti che gli competono
4. Il Consiglio Comunale va altresì convocato, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
7. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
8. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale coadiuvato eventualmente nell'attività di verbalizzazione dal funzionario preposto al servizio.
9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 – Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero variabile di assessori sino al massimo consentito dalla legge, nominati dallo stesso Sindaco fra i Consiglieri Comunali.

2. Il Sindaco può nominare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, in numero non superiore a due.
3. Gli Assessori esterni non facenti parte del Consiglio comunale possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.
4. Nella nomina degli Assessori il Sindaco deve, ove possibile, assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna.

Art. 22 – Nomina

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Deve provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, sia in caso di revoca che di dimissioni, sospensione, decadenza, morte, riferendo al Consiglio alla prima riunione.

Art. 23 - Ruolo e competenze generali.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

Art. 24 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
2. Al Sindaco e agli Assessori è vietato dalla legge ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
3. Il Sindaco e gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale
4. Con la convocazione della Giunta viene definito l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

5. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Il Sindaco può delegare proprie competenze agli assessori. Con il provvedimento di delega sono definiti i relativi ambiti tematici e di autonomia. La delega può essere revocata in qualsiasi momento.
6. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

Art. 25 - Decadenza della Giunta

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. In caso di dimissione del Sindaco la Giunta decade, si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta, non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 26 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco è presentata al Presidente del Consiglio comunale, depositata negli uffici della segreteria e discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. In caso di mancata convocazione del Consiglio comunale nel termine stabilito dal precedente comma, previa diffida, provvede il prefetto ai sensi di legge.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi di legge.
5. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 27 - Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono immediatamente efficaci.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta.

Art. 28 - Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale e può assistervi il funzionario preposto al servizio.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti, responsabili o funzionari preposti ai vari servizi.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l'organo di revisione, ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, società ed istituzioni commissioni nonché singoli consiglieri.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del competente responsabile del servizio.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 29 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta l'Ente, anche in giudizio per gli ambiti e gli atti di competenza degli organi di governo, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti. Il limite del numero dei mandati consecutivi è stabilito dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco ed il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.
4. Quale presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
5. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
6. Quale Ufficiale di Governo, il Sindaco sovrintende:
 - a. alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b. alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c. allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidatigli dalla legge;

- d. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - e. agli interventi immediati nella qualità di organo della protezione civile.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
 8. Esplica le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
 9. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
 10. Nei casi di emergenza definiti dalla legge provvede adottando le ordinanze contingibili ed urgenti dalla stessa previste.
 11. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni.
 12. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
 13. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nonché dallo statuto e dai regolamenti.
 14. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio, di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
 15. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 30 - Documento programmatico

1. Il Sindaco sentita la giunta, entro tre mesi, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento programmatico è depositato presso la segreteria generale, a disposizione dei Consiglieri, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'apposita seduta consiliare di esame.
3. Il Regolamento prevede specifiche modalità di partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

Art. 31 – Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi e delle Società ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare e organizzare:
 - a. gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici;
 - b. gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche previa intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti.

Art. 32 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco per delega da lui ricevuta

Art. 33 - Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, ha il potere di emettere ordinanze nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Ogni altra disciplina delle ordinanze è regolata dalla legge.

CAPO V - LE COMMISSIONI COMUNALI

Art. 34 - Le Commissioni comunali

1. L'elezione delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento. Nella loro costituzione si deve rispettare il criterio di proporzionalità ed assicurare la presenza di almeno un rappresentante per gruppo nonché , per quanto possibile un'equa presenza di entrambi i sessi.
2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dal Sindaco, eventualmente tenuto conto anche delle indicazioni non vincolanti fornite da Enti, Associazioni ed Organismi, che in forza delle predette disposizioni, debbono nelle stesse essere rappresentati

Art. 35 – Commissioni consiliari, permanenti, speciali e d'indagine

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti a carattere tematico. Le modalità di costituzione e le norme di funzionamento sono definite dal Regolamento del consiglio comunale. Nella loro costituzione si deve rispettare il criterio di proporzionalità ed assicurare la presenza di almeno un rappresentante per gruppo nonché , per quanto possibile un'equa presenza di entrambi i sessi.
2. Su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati il Consiglio comunale può eleggere nel suo seno, secondo i criteri definiti dal Regolamento col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza specifica delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene stabilito l'oggetto dell'incarico, designato il coordinatore e fissato il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
3. Su proposta del Sindaco o su istanza anche di un solo consigliere e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri componenti il Consiglio comunale può istituire, secondo i criteri definiti dal regolamento, Commissioni d'inchiesta per svolgere - nell'ambito dell'attività di controllo di competenza del Consiglio - indagini sull'attività amministrativa del Comune, per effettuare accertamenti su fatti, atti, comportamenti dei propri componenti, del Sindaco o degli Assessori, del segretario, del Direttore Generale – se nominato-, e dei responsabili dei servizi.
4. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione - costituita da soli Consiglieri, escluso, se del caso, il o i Consiglieri direttamente interessati - i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine della conclusione dei lavori.
5. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal Regolamento.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 36 - La partecipazione popolare all'amministrazione

1. La partecipazione popolare all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. La partecipazione popolare assicura, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi di governo, contribuendo con le proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

3. L'adozione delle forme di partecipazione alla vita pubblica locale è altresì riconosciuta ai cittadini dell'Unione europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 37 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative costituite, nelle forme di legge, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è favorita, realizzata e valorizzata dagli organi comunali nelle forme previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. La partecipazione può realizzarsi attraverso libere Associazioni che assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. La valutazione della sussistenza dei requisiti necessari in capo alle associazioni ed agli organismi richiedenti è effettuata con le modalità del regolamento.
4. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, turistiche, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico e delle tradizioni locali; le associazioni degli adolescenti dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
5. Il Comune, nell'ambito delle risorse disponibili, assicura, ove richiesto, contributi alle libere associazioni.
6. A tale esclusivo scopo dette Associazioni presenteranno all'amministrazione comunale copia degli atti costitutivi e dello statuto nonché una esauriente relazione sulle finalità, sul numero dei soci, sui programmi e quant'altro si ritenga necessario per una loro miglior conoscenza. Le stesse, periodicamente e comunque prima dell'approvazione del bilancio preventivo comunale, presenteranno il programma annuale, le fonti di finanziamento unitamente ad un preventivo di spese, l'indicazione dell'ammontare del contributo richiesto, il conto consuntivo dell'anno precedente nonché il resoconto dell'attività svolta.

Art. 38 - L'attività di partecipazione delle forme associative

1. Le modalità di proposizione delle istanze da parte delle libere forme associative di cui al comma 4 dell'art. 37, sono presentate con le modalità descritte in apposito regolamento.
2. Il Regolamento contiene disposizioni atte a garantire l'effettivo tempestivo esame delle proposte presentate.
3. Le associazioni e gli organismi di cui al precedente comma, autonomamente o su invito della Giunta Comunale, possono presentare previamente osservazioni o proposte in ordine all'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani di attuazione dello stesso, del rendiconto dell'esercizio e del programma-piano di interventi in campo sociale e culturale

Art. 39 - La partecipazione dei cittadini singoli o associati

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione popolare all'amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte.
2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno venti elettori, In ogni petizione devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti verso il Comune.
3. Entro il termine di sessanta giorni la petizione è esaminata, anche sotto il profilo dell'ammissibilità, dal Sindaco che ha facoltà di disporre l'audizione dei firmatari della petizione.
4. Entro i successivi trenta giorni il sindaco si pronuncia sulla petizione, dandone tempestiva comunicazione ai cittadini interessati

CAPO II - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E REFERENDUM

Art. n. 40– La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi rilevante o diretto interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio **o la consegna** a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato. **Potrà essere utilizzata la via informatica per la consultazione, purché siano garantite, le norme in materia di privacy, segretezza del parere e non ripetibilità della stessa.**
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Un apposito regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 41 – Referendum

1. Il referendum è l'istituto disciplinato dal regolamento con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi a questioni di interesse generale che riguardino l'Amministrazione ed il funzionamento del Comune esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso.

2. I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori del Comune, la deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi, propositivi od abrogativi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il **10%** degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono, in ogni caso, essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a. revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; dotazione organica del personale e relative variazioni;
 - c. tributi locali, tariffe dei servizi ed altri imposizioni;
 - d. atti di bilancio;
 - e. designazione e nomine di rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite da apposito regolamento.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il referendum deve considerarsi invalido e privo di effetti, qualora non vi abbia partecipato almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto in caso di referendum abrogativi o almeno il 30% in caso di referendum consultivi o propositivi. Non può essere riproposto sulla stessa questione un referendum che abbia avuto esito negativo o invalido se non sono trascorsi almeno 5 anni dal precedente.
7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione, ovvero dispone l'abrogazione dell'atto. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali, provinciali, comunali o circoscrizionali.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni elettorali, provinciali, comunali o circoscrizionali.

CAPO III - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42 - Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle disposizioni di legge, dallo statuto e dal Regolamento sul procedimento amministrativo che disciplina la materia.
2. In presenza di provvedimenti che agiscono su situazioni giuridiche soggettive che da essi subiscono pregiudizio, l'Amministrazione comunale dovrà darne comunicazione scritta all'interessato nella fase preparatoria dell'atto. A questo fine potrà essere presentata all'Amministrazione una memoria scritta con lettera raccomandata entro i termini stabiliti. All'interessato verrà data risposta motivata entro i termini stabiliti dal regolamento.
3. In presenza di provvedimenti che agiscono su situazioni giuridiche collettive che da essi subiscono pregiudizio, la comunicazione agli interessati sarà fatta direttamente alle associazioni di categoria, ove individuate, ovvero a mezzo di affissioni o comunicati stampa negli altri casi.
4. Le controdeduzioni dovranno essere inviate all'Amministrazione comunale tramite il Presidente delle associazioni o enti, o da un minimo di 20 cittadini.

CAPO IV - L'AZIONE POPOLARE

Art. 43 - L'azione sostitutiva

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune. In caso di soccombenza le spese processuali sono a carico dell'elettore salvo che il Comune non aderisca al ricorso costituendosi.
2. Il soggetto competente a ricevere notizia dell'eventuale azione sostitutiva ne informa tempestivamente il Sindaco.
3. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione o del ricorso intrapreso ai sensi del comma 1., verifica se sussistono motivi e condizioni per aderire all'azione o al ricorso. Accerta in ogni caso, ai fini dell'accollo delle spese in caso di soccombenza, che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza.
4. Ove la Giunta decida di aderire all'azione proposta, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.
5. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per aderire all'azione o ricorso proposto, la Giunta lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V - IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 44 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite da apposito regolamento che ne disciplina altresì l'eventuale rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
3. Gli organi di governo ed i soggetti con competenza di gestione assicurano ai cittadini il diritto di accedere, nei limiti fissati dal regolamento di cui al secondo comma, alle informazioni di cui gli stessi siano in possesso, relative all'attività da essi svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi, società miste che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generali ed ai principali atti adottati dal Comune sono istituiti servizi di informazione per i cittadini e sono utilizzati i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
6. In particolare viene istituito un notiziario ufficiale del Comune di Bormio, a cadenza almeno semestrale, redatto a cura dell'Amministrazione che verrà inviato ad ogni famiglia residente nel Comune.
7. Apposito regolamento, predisposto dalla Giunta entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente Statuto, fisserà la composizione e le modalità per la formazione del corpo redazionale.

Art. 45 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli o associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso completamente o temporaneamente nonché eventualmente differito per i documenti e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento sull'accesso agli atti.
3. L'esercizio del diritto di accesso ed ogni altro diritto è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti.

4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, ai cittadini, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni in genere, comprese quelle di solidarietà sociale o di servizi.
5. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dalla legge.

CAPO VI - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 46 - Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente statuto.
2. Il comune di Bormio può promuovere l'istituzione dell'esercizio associato, a livello di Comunità Montana, delle funzioni di difensore civico.
3. Elezione, requisiti ed attività del Difensore civico sono disciplinate dal regolamento o dalla convenzione.

Art. 47 - Prerogative e funzioni

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono. Assicura la sua presenza in orari che facilitino possibilmente l'accesso al pubblico.
2. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso, si applichino correttamente, e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. La Giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e la dotazione strumentale adeguata per il buon funzionamento dell'istituto.
7. A seguito dell'eventuale convenzione per la gestione associata delle funzioni di difensore civico devono essere salvaguardati i principi fondamentali enunciati dal presente articolo.

Art. 48 - Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dallo statuto.
2. In casi di particolari importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO.

Art. 49 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale, agli stessi preposto, opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili, coordinati dal Segretario comunale, ovvero dal Direttore Generale se nominato, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale ed al regolamento approvato dalla giunta.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina:
 - a. l'assetto organizzativo del Comune;
 - b. l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi;
 - c. i sistemi di coordinamento;
 - d. l'esercizio delle funzioni di direzione;
 - e. le linee procedurali di gestione del personale.

4. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dai responsabili dei servizi. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
6. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale e nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE.

Art. 50 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco, della Giunta e dei responsabili dei servizi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.
2. Se non istituita la figura del Direttore Generale, il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei diversi uffici e servizi, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi di governo.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dei responsabili degli uffici o servizi competenti.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo, se richiesto, il suo parere in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti delle proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Provvede alla redazione dei verbali delle adunanze, sottoscrivendoli.
5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni a lui attribuite ed in particolare le seguenti:
 - a. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

- b. sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
6. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 51 - Il Vice Segretario comunale

E' istituita la figura del Vice Segretario comunale.

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le competenze del Vice Segretario comunale.

Art. 52 - Direzione generale

1. Il Sindaco può istituire con le modalità previste dal regolamento la funzione di direzione generale del Comune.
2. Le competenze e le modalità di esercizio della funzione di direzione generale sono definite dal regolamento e dal decreto sindacale istitutivo.
3. L'incarico di direzione generale non può eccedere il mandato del Sindaco. Esso può venir revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

CAPO III - I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

Art. 53 – Funzioni

1. I responsabili dei diversi servizi ed uffici organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa podestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
2. E' attribuita ai responsabili dei diversi uffici e servizi l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli stessi uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dai medesimi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. L'attribuzione ai responsabili delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi governo e la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I responsabili dei servizi informano periodicamente la Giunta comunale sull'attività gestionale da loro svolta.
3. I responsabili dei diversi uffici e servizi elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi di governo; prospettano o predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione del più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

4. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i responsabili degli uffici e servizi dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi di governo, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nei limiti della loro potestà discrezionale.
5. I responsabili degli uffici e servizi partecipano alle commissioni di concorso per il reclutamento del personale e generalmente le presiedono, con le norme previste dal regolamento.
6. I responsabili degli uffici e servizi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, dalla correttezza amministrativa e dell'efficienza e dei risultati della gestione.
7. I responsabili degli uffici e dei servizi resistono e promuovono le liti per gli ambiti e gli atti di propria competenza, d'intesa con il competente organo di governo e nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 54 - Organizzazione e direzione

1. I posti di dirigente, funzionario direttivo o di alta specializzazione possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti prescritti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e comunque non oltre il mandato elettivo del sindaco.
2. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento, la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario, può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
3. L'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco.

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I - SERVIZI COMUNALI

Art. 55 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. Nella fase di programmazione dei servizi, il Comune tiene conto delle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.

Art. 56 - Le forme di gestione

1. I servizi pubblici locali possono essere gestiti dal Comune nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
 - b. in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 57 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Il Comune può dettare apposite norme per stabilire i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 58 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizio avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità, organizzazione e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 59 - Le aziende speciali

1. La gestione di particolari settori o servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotate di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono in Comune le cariche di Consigliere comunale e di componente dell'organo di revisione dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica nei casi previsti dallo statuto dell'azienda. È attribuita al Sindaco la facoltà di revocare sia il Presidente che i membri del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato con le modalità dello statuto dell'azienda.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali o comunque quelli previsti dalla legge o dalle disposizioni in materia, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali, concorrendo ad anticipare le eventuali somme necessarie e concordate.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelli di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 60 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", o organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito in sede di costituzione delle istituzioni medesime.
3. Per l'elezione, la revoca (per cui è attribuita specifica facoltà al Sindaco) e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme del Regolamento.
4. Il Direttore della istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dalle norme regolamentari. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, concorrendo ad anticipare le eventuali somme necessarie e concordate.
7. L'organo di revisione dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 61 - Le società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio e di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.
3. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I - CONVENZIONI E CONSORZI.

Art. 62 - Convenzioni.

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali ed i beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare-tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

6. Il comune può stipulare convenzioni anche per la costituzione di uffici comuni con le modalità previste dalla legge.

Art. 63 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi o l'esercizio associato di funzioni il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni o enti pubblici – quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti -, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b. lo statuto del Consorzio, conforme alla convenzione;
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a. l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b. il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia, e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea elegge il consiglio di amministrazione approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
7. Il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 64 - Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII – GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 65 - La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione pluriennale ed annuale, la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere ai sensi del precedente art. 38, con le modalità e nei tempi che potranno di volta in volta fissarsi.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine stabilito, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario
5. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza e dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione, il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente al momento della stessa almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 66 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue attraverso l'esercizio della propria podestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 67 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.
4. Il Comune potrà attivare operazioni di sottoscrizione pubblica mediante emissione di prestiti obbligazionari.

CAPO III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 68 - La gestione del patrimonio

1. I responsabili dei servizi provvedono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale approntando ed assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. Nell'ambito del conferimento delle responsabilità del servizio, il sindaco nomina un responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili il quale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo adotta per propria iniziativa o propone, i provvedimenti più idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete promuovere l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola essere concessi a titolo gratuito. Eventuali deroghe devono essere giustificate da motivi di interesse pubblico.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione di indirizzo adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie e straordinarie dell'ente.
5. L'alienazione dei beni immobili o mobili registrati avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite di volta in volta, secondo la natura e le caratteristiche dei beni.
6. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dal competente organo per i mobili, quando la loro redditività risulta inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie e straordinarie dell'ente. L'inserimento nell'o.d.g. del Consiglio comunale di argomenti riguardanti alienazioni di beni immobili di rilevante valore economico e sociale potrà preventivamente essere sottoposto a consultazione dei cittadini con le modalità previste dall'art. 40 del presente Statuto, qualora richiesto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. L'alienazione dei beni immobili e mobili registrati avviene, di norma, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite di volta in volta, secondo la natura e le caratteristiche dei beni.

CAPO IV - LA REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 69 - L'organo di revisione

1. Il Consiglio comunale elegge nei modi e nei termini di legge, del presente statuto e di regolamento l'organo di revisione in conformità a quanto disposto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. L'organo di revisione dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle funzioni, L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. L'organo di revisione adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. L'organo di revisione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 70 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al rendiconto esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nel quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione, il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V - APPALTI E CONTRATTI

Art. 71 - Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

CAPO VI - IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 72 - Finalità

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impegno delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII - TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 73 - Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, per non più di una volta.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 74 – Unione Europea, Stato, Regione e Provincia

1. Il principio di sussidiarietà sta alla base dei rapporti istituzionali tra il Comune e l'Unione Europea, lo Stato, la Regione e la Provincia.
2. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.

Art. 75 - La Comunità montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana Alta valtellina l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 76 – Altri enti operanti sul territorio

1. Il Comune esercita prioritarie funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività degli enti operanti sul suo territorio, coerentemente con quanto previsto dalle finalità del presente Statuto e compatibilmente con l'ordinamento vigente.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le proposte di cui al precedente comma possono essere sottoposte ai pareri degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine le proposte sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
6. Il Consiglio comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali incompatibili con lo Statuto o che enuncino principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa comunale, dovrà portare i necessari adeguamenti entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore.

Art. 78 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Le disposizioni del presente statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati.
5. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
6. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.